



Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini

Sedi di San Piero Patti, Montalbano Elicona, Librizzi, Basicò

Via Profeta, 27 – San Piero Patti (Me)

Tel. e Fax segreteria 0941/661033

C. F. 94007180832 Sito web www.icritalevimontalcinisanpieropatti.edu.it

e-mail meic878001@istruzione.it postacertificata meic878001@pec.istruzione.it

I.C. "Rita Levi-Montalcini" S. Piero Patti
Prot. 0018963 del 06/12/2025
IV (Uscita)

Al Personale
Alle famiglie
Agli atti
Al sito web

Circolare n. 50

Oggetto: Obbligo di istruzione – Frequenza scolastica e giustificazione delle assenze

La presente circolare intende richiamare l'attenzione delle famiglie e degli alunni sull'importanza della frequenza scolastica regolare e sul rispetto dell'obbligo di istruzione. L'istruzione rappresenta un diritto fondamentale per ogni alunno e per ogni alunna, ma anche un obbligo e un dovere civile verso la comunità. Frequentare regolarmente la scuola consente di garantire la crescita personale, la formazione culturale e la piena partecipazione alla vita sociale. Partecipare con continuità alle attività scolastiche permette di favorire la crescita personale, lo sviluppo culturale e una piena e consapevole partecipazione alla vita sociale.

Il Decreto Caivano (*Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123*, convertito nella *Legge 13 novembre 2023, n. 159*) ha rafforzato le misure per prevenire la dispersione scolastica e assicurare il rispetto dell'obbligo di frequenza. In base a quanto stabilito dalla legge, sono considerati inadempienti gli alunni che, nel corso di tre mesi, risultano assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, senza giustificati motivi. In tali situazioni, il Dirigente è tenuto ad informare chi esercita la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprende entro sette giorni, a segnalare il caso al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

Inoltre, si considera elusione dell'obbligo scolastico quando lo studente non frequenta almeno un quarto del monte ore annuale senza motivazioni giustificate.

Si chiarisce inoltre che, per la scuola secondaria di I grado, **il monte ore annuale** previsto per gli alunni iscritti alle classi a tempo normale (30 ore settimanali) è di **990 ore**. Per garantire la validità dell'anno scolastico, ogni studente deve assicurare almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato obbligatorio, pari a 742,5 ore di presenza. Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a questo limite. Queste deroghe sono previste per assenze documentate, a condizione che si possa procedere alla valutazione degli alunni interessati. **Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.**

I docenti coordinatori sono invitati a monitorare mensilmente l'andamento delle assenze degli studenti.

Tutte le assenze devono essere giustificate con tempestività, entro tre giorni dal rientro a scuola. Le giustificazioni devono essere chiare, veritiere e adeguatamente documentate, riportando sempre le date e le motivazioni dell'assenza.

Si ricorda, inoltre, che le assenze e le richieste di ingressi posticipati e/o uscite anticipate presentate dalle famiglie incidono sul calcolo della percentuale delle presenze effettive.

Deroghe liberate dagli organi collegiali:

- Motivi di salute debitamente documentati.
- Terapie e/o cure programmate.
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche di rilievo provinciale, regionale e nazionale.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese
- Visita a familiari del paese di origine
- Provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero
- Gravi motivi familiari
- Particolari e comprovate situazioni di svantaggio socio-culturale in presenza di Piano didattico personalizzato

La nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per La Sicilia n. 45543 del 18/09/2025 fornisce ulteriori precisazioni sulla natura e sulla validità delle giustificazioni delle assenze, affinché non diventino strumenti elusivi del diritto-dovere all'istruzione sancito dalla Costituzione. Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazione mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulle basi di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo. E' da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.

Non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a "motivi di famiglia". Tali giustificazioni, se non accompagnate da attestazioni adeguate, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" che rientrano nel perimetro delle deroghe e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.

Si invitano pertanto le famiglie a vigilare con attenzione sulla presenza quotidiana dei propri figli e a mantenere un dialogo costante con la scuola, affinché, insieme si possa garantire agli alunni un percorso educativo continuo, sereno e di qualità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Magazzù

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/93*